



Comune di PIETRAPERZIA

Libero Consorzio Comunale di Enna

protocollo n.12310 del 14/08/2026

pubblicazione n. del

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 46 del 14/08/2026

Oggetto: RSA "FLAVIA MARTINEZ" – ADOZIONE DI MISURE URGENTI A TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITÀ DEGLI OSPITI E DEGLI OPERATORI. LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA STRUTTURA A UN NUMERO MASSIMO DI 25 POSTI LETTO, SENZA DEROGA AI REQUISITI DI SICUREZZA, ANTINCENDIO, AGIBILITÀ E AUTORIZZAZIONE SANITARIA.

Premesso che

- nel territorio del Comune di Pietraperzia è ubicata la Residenza Socio Assistenziale denominata "Flavia Martinez", di proprietà dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e destinata all'accoglienza di persone non autosufficienti;
- la presenza nella struttura di persone anziane, malate, allettate o comunque non autosufficienti impone l'adozione di particolari cautele in materia di sicurezza antincendio, gestione dell'emergenza, evacuazione, agibilità, salubrità degli ambienti e adeguatezza degli impianti;
- con verbale di accertamento e prescrizioni redatto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna in data 31 luglio 2025, notificato all'A.S.P. di Enna con nota prot. n. 91032 del 6 agosto 2025, sono state rilevate criticità riguardanti la struttura, ed in particolare la mancata presentazione della SCIA antincendio prevista per le strutture destinate a residenza sanitaria con oltre 25 posti letto di cui al Decreto Ministro dell'interno del 3 agosto 2015 e successive modificazioni;
- il termine assegnato nell'ambito della procedura di regolarizzazione prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, è stato indicato negli atti acquisiti come definitivamente scadente il 6 agosto 2026;
- l'A.S.P. di Enna ha affidato lavori di adeguamento della struttura, comprendenti, tra l'altro, demolizioni, opere edili, realizzazione o adeguamento delle compartimentazioni antincendio, interventi sugli impianti elettrici e di messa a terra, adeguamento dei sistemi di rivelazione e allarme e modifica delle vie di esodo;
- per loro natura e complessità, tali lavorazioni risultano incompatibili con la permanenza all'interno dell'edificio di persone non autosufficienti, soprattutto qualora non siano previamente individuate e formalmente garantite idonee misure di separazione, protezione, vigilanza, emergenza ed evacuazione;
- l'A.S.P. di Enna ha rappresentato la disponibilità di una soluzione temporanea di trasferimento presso l'Ospedale "F.B.C." di Leonforte, con una capacità indicata in complessivi 40 posti letto, di cui 35 presso il quarto piano e ulteriori 5 presso la RSA di Leonforte, fatte salve le verifiche organizzative, assistenziali e sanitarie di competenza;
- la mancata o incompleta liberazione della struttura ostacola la consegna dell'immobile all'impresa esecutrice e l'avvio dei lavori di adeguamento già affidati;

Considerato che

- la situazione descritta incide direttamente sulla salute e sull'incolumità degli ospiti, degli operatori, dei visitatori e di chiunque acceda alla struttura;
- la presenza di persone non autosufficienti in un edificio nel quale risultano contestate carenze riguardanti le vie di esodo, la compartimentazione, gli impianti elettrici, la rivelazione e l'allarme incendio, determina un rischio particolarmente elevato in ragione della ridotta capacità degli ospiti di percepire il pericolo e di provvedere autonomamente all'evacuazione;
- la prosecuzione dell'attività in assenza della completa regolarizzazione e del superamento delle criticità riscontrate può compromettere la concreta possibilità di garantire il soccorso e l'evacuazione in caso di incendio o altra emergenza;
- il limite numerico di 25 posti letto costituisce una misura precauzionale, provvisoria e restrittiva, che comunque fa rientrare l'utilizzo della struttura con i degenti nell'alveo normativo per cui, entro tale limite, non necessita richiedere presentazione della SCIA Antincendio al competente Comando VVF, fermo restando l'obbligo di osservanza di tutte le misure di sicurezza relativamente agli impianti ed alla gestione della struttura previste dalla vigente normativa in materia;

Ritenuto che

- ricorrono condizioni di particolare urgenza tali da non consentire il differimento dell'intervento dell'Amministrazione comunale;
- l'adozione di una misura immediata è necessaria per prevenire il protrarsi di una situazione di rischio potenziale e concreto per persone particolarmente vulnerabili;
- la limitazione dell'utilizzo della struttura a un massimo di 25 posti letto costituisce, allo stato degli atti, una misura minima e non esaustiva, da accompagnare con il divieto di nuovi ingressi;
- restano ferme e prevalenti eventuali prescrizioni più restrittive impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dall'A.S.P. di Enna, dalla Regione Siciliana, dall'autorità sanitaria o dall'autorità giudiziaria;

Visti

- l'articolo 32 della Costituzione, a tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- gli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 54 del decreto legislativo n. 267/2000, nella parte in cui attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, adottati con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- l'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di dichiarazione di inabitabilità o inagibilità per ragioni igienico-sanitarie;
- l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo cui la presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934;

- gli articoli 3, 7, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- gli articoli 46, 63, 64 e 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in materia di procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;
- il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e, in particolare, gli articoli 20 e 21 in materia di prescrizioni e regolarizzazione delle contravvenzioni in materia di sicurezza;
- il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, recante approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi;
- il decreto del Ministro dell'interno 29 marzo 2021 e la restante disciplina tecnica applicabile alle strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali, per quanto compatibile e applicabile;
- la normativa regionale siciliana vigente in materia di autorizzazione, esercizio e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali;
- il verbale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna del 31 luglio 2025 e la nota prot. n. 91032 del 6 agosto 2025;
- le note dell'U.O.C. Servizio Tecnico dell'A.S.P. di Enna relative alla RSA "Flavia Martinez", alla necessità di liberazione dell'immobile e al trasferimento temporaneo degli ospiti;
- la relazione tecnica e gli ulteriori atti istruttori depositati presso il Comune di Pietraperzia;

Dato atto che

- il presente provvedimento non incide sulle competenze proprie dell'A.S.P. di Enna, della Regione Siciliana, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'autorità sanitaria, dell'Ispettorato del lavoro, dell'autorità giudiziaria e del Prefetto;
- il presente provvedimento non sostituisce né può sostituire la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio, la certificazione di prevenzione incendi, la segnalazione certificata di agibilità, l'autorizzazione sanitaria, l'accREDITAMENTO istituzionale, i titoli edilizi o ogni altro titolo previsto dalla normativa vigente;
- per la natura contingibile e urgente del provvedimento, l'Amministrazione procede senza previa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990, fatta salva la possibilità di acquisire successivamente osservazioni, documentazione e aggiornamenti tecnici;

ORDINA

Articolo 1 – Limitazione temporanea dell'utilizzo della struttura

1. Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'utilizzo della RSA "Flavia Martinez" di Pietraperzia è temporaneamente limitato a un numero non superiore a 25 ospiti complessivamente presenti nella struttura in qualsiasi momento.
2. Il limite di cui al comma 1 comprende tutti gli ospiti presenti, a qualsiasi titolo, nella struttura e non può essere superato neppure temporaneamente.
3. È fatto divieto di procedere a nuovi ingressi, nuove ammissioni, trasferimenti in entrata o riammissioni presso la RSA, qualora ciò determini il superamento del limite massimo di 25 ospiti.

5. Il limite di 25 posti letto deve intendersi quale numero massimo e non quale numero automaticamente assentito. Qualora le condizioni di sicurezza impongano una capienza inferiore o la completa liberazione dell'immobile, dovrà essere applicata la misura più restrittiva.

Articolo 2 – Divieto di nuovi ingressi e trasferimento degli ospiti eccedenti

1. L'A.S.P. di Enna, in qualità di proprietaria e soggetto gestore della struttura, anche sulla base di quanto superiormente ordinato, sarà tenuta a impedire nuovi ingressi e a comunicare al Comune, a seguito dalla notificazione della presente ordinanza, il numero effettivo degli ospiti presenti, con termine immediato;
2. Qualora alla data di notificazione dell'ordinanza risultino presenti più di 25 ospiti, l'A.S.P. di Enna vorrà procedere, senza indugio e comunque entro le successive 24 ore, al trasferimento degli ospiti eccedenti presso strutture idonee, secondo un piano sanitario e assistenziale individualizzato.
3. Le operazioni di trasferimento dovranno essere organizzate in modo da garantire:
 1. la continuità assistenziale;
 2. la tutela della salute e della dignità degli ospiti;
 3. il trasporto sanitario ove necessario;
 4. la corretta trasmissione della documentazione clinica e assistenziale;
 5. la comunicazione ai familiari e agli amministratori di sostegno;
 6. la presenza del personale sanitario e assistenziale necessario;
 7. la gestione delle esigenze terapeutiche, nutrizionali e riabilitative degli ospiti.
4. L'eventuale trasferimento da disporsi da parte dell'ASP presso l'Ospedale "F.B.C." di Leonforte o presso la RSA di Leonforte, dovrà essere comunque effettuato esclusivamente previa verifica della concreta disponibilità e idoneità dei posti, nonché della compatibilità sanitaria e assistenziale dei singoli ospiti.

Articolo 3 – Condizioni inderogabili per la permanenza temporanea

La permanenza temporanea di un numero massimo di 25 ospiti è subordinata, senza alcuna deroga, a tutte le seguenti condizioni:

1. mantenimento costante della piena fruibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza;
2. divieto di deposito di materiali, arredi o attrezzature lungo le vie di fuga e nei pressi delle uscite;
3. mantenimento in efficienza dei sistemi di rivelazione, allarme, illuminazione di emergenza, segnalazione e comunicazione dell'emergenza, ove presenti;
4. mantenimento in efficienza degli impianti elettrici e di messa a terra, con immediata eliminazione delle condizioni di pericolo;
5. disponibilità e accessibilità dei mezzi di estinzione e degli altri presidi antincendio;
6. presenza di personale in numero adeguato alla tipologia e al grado di non autosufficienza degli ospiti;
7. aggiornamento e concreta applicazione del piano di emergenza ed

evacuazione;

8. individuazione dei responsabili dell'emergenza e dei lavoratori incaricati della gestione antincendio e del primo soccorso;
9. divieto di eseguire lavorazioni, demolizioni, disalimentazioni, modifiche impiantistiche o altre attività di cantiere incompatibili con la permanenza degli ospiti;
10. immediata sospensione dell'attività e attivazione del trasferimento degli ospiti qualora venga meno anche una sola delle condizioni minime di sicurezza o qualora ciò sia disposto dal Comando dei Vigili del Fuoco, dall'A.S.P. o da altra autorità competente.

Articolo 4 – Obblighi dell'A.S.P. di Enna e del soggetto gestore

L'A.S.P. di Enna e il soggetto responsabile della gestione della RSA dovranno:

1. assicurare il rigoroso rispetto del limite massimo di 25 ospiti;
2. tenere aggiornato il registro giornaliero delle presenze, degli ingressi, delle dimissioni e dei trasferimenti dei degenti;
3. comunicare senza ritardo al Comune l'avvenuta completa liberazione della struttura ed il successivo avvio dei lavori.

Articolo 5 – Lavori di adeguamento

1. I lavori di adeguamento già affidati dall'A.S.P. di Enna dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni impartite dagli organi competenti.
2. L'inizio o la prosecuzione delle lavorazioni in presenza di ospiti è vietato quando, per la loro natura, intensità o localizzazione, non sia possibile garantire condizioni di sicurezza equivalenti o superiori a quelle richieste dalla normativa applicabile.
3. In ogni caso, le lavorazioni non potranno essere utilizzate quale giustificazione per ridurre, interrompere o compromettere i servizi di emergenza, le vie di esodo, la compartimentazione, l'accessibilità dei soccorsi o la continuità assistenziale.
4. Resta fermo l'obbligo di consegnare l'immobile all'impresa esecutrice libero da persone e da attività incompatibili con il cantiere, secondo le indicazioni dell'A.S.P., del direttore dei lavori, del coordinatore per la sicurezza e del Comando dei Vigili del Fuoco.

Articolo 6 – Controlli e vigilanza

1. Il Comando di Polizia Locale, l'Ufficio Tecnico comunale e gli altri uffici comunali competenti sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, di verificare l'osservanza della presente ordinanza.
2. Sono trasmesse copia della presente ordinanza e le relative comunicazioni istruttorie:
 1. al Prefetto di Enna;
 2. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna;
 3. al Direttore Generale dell'A.S.P. di Enna;
 4. al Direttore Sanitario dell'A.S.P. di Enna;
 5. al responsabile della RSA "Flavia Martinez";

6. all'Assessorato regionale della Salute della Regione Siciliana;
 7. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, per opportuna conoscenza;
 8. al Comando di Polizia Locale di Pietraperzia.
3. Gli organi di vigilanza potranno procedere ad accessi, sopralluoghi, acquisizione di documentazione e accertamenti sulla consistenza numerica degli ospiti e sulle condizioni di sicurezza dell'immobile.

Articolo 7 – Durata e cessazione degli effetti

1. La presente ordinanza ha efficacia dalla data della notificazione e per il periodo di 30 giorni, e comunque fino alla data del completo trasferimento dei degenti in altra sede idonea, salvo cessazione anticipata degli effetti per sopravvenuta eliminazione del pericolo, adozione di un provvedimento più restrittivo o sostituzione con altro provvedimento dell'autorità competente.
2. L'eventuale proroga o reiterazione della misura potrà essere disposta soltanto sulla base di una nuova e aggiornata istruttoria tecnica e sanitaria, dalla quale risulti la permanenza delle condizioni di rischio e la necessità della misura.
3. La completa eliminazione delle criticità non potrà essere ritenuta sussistente sulla base della sola esecuzione parziale dei lavori, ma dovrà risultare da idonea documentazione tecnica e dagli eventuali atti di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'autorità sanitaria e degli altri enti competenti.

Articolo 8 – Inottemperanza

1. L'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente ordinanza sarà accertata e segnalata alle autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
2. Restano ferme, ove ne ricorrano i presupposti, le responsabilità amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, comprese quelle derivanti dall'eventuale inosservanza dei provvedimenti legalmente adottati dall'autorità e dalla prosecuzione dell'attività in assenza dei requisiti di sicurezza prescritti.
3. In caso di mancata ottemperanza, il Comune potrà adottare ogni ulteriore provvedimento necessario, anche mediante l'intervento degli organi di polizia e la richiesta di collaborazione al Prefetto, al Comando dei Vigili del Fuoco e alle altre autorità competenti.

Articolo 9 – Pubblicazione e comunicazioni

1. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pietraperzia e sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. La pubblicazione non dovrà contenere dati identificativi o informazioni sanitarie riferite agli ospiti della RSA.
3. La notificazione all'A.S.P. di Enna e al soggetto gestore dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione.

Articolo 10 – Mezzi di tutela

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi della normativa vigente.

ILSINDACO

CALOGERO DI GLORIA